Verbale di Accordo

Addì 14 giugno 2017 presso l'Hotel NH, in Bologna, si sono incontrate

Esselunga S.p.A., rappresentata dai sigg. Luca Lattuada, Davide Sanzi, Cristian Valsiglio e Ilenia Destito

e

Filcams – Cgil rappresentata da Cristian Sesena

Fisascat-Cisl rappresentata da Ferruccio Fiorot

Uiltucs, rappresentata da Stefano Franzoni

unitamente alle strutture Regionali e Territoriali interessate e ad una loro rappresentanza delle RSU/RSA.

Premesso che:

1. Le Parti, con l'Accordo 22 gennaio 2016, hanno individuato per l'intero perimetro aziendale un sistema di programmazione del lavoro domenicale che valorizza la disponibilità volontaria dei singoli, nell'ottica di attenuazione dei carichi di lavoro.
2. Il richiamato Accordo è attualmente applicato in 77 negozi dei 151 ad oggi aperti al pubblico nella giornata di domenica.
3. Le stesse Parti reputano necessario attuare la programmazione del lavoro domenicale negli altri insediamenti e proseguire in quelli dove è già applicata.
4. Le Parti, tenuto conto dell'applicazione già effettuata, hanno ritenuto di introdurre modificazioni e specificazioni di natura operativa all'Accordo 22 gennaio 2016.

Tutto ciò premesso, le Parti concordano le seguenti modifiche e specificazioni all'Accordo 22 gennaio 2016:

La sperimentazione della programmazione del lavoro domenicale viene prorogata fino al 30 aprile 2018.

Con riferimento al primo paragrafo del titolo "Programmazione del lavoro domenicale", capitolo "NEGOZI", le parti convengono che il periodo di programmazione delle prestazioni lavorative domenicali per i lavoratori full-time con riposo settimanale normalmente coincidente con la domenica avverrà di norma su base bimestrale, salvo diversa pattuizione con la RSU/RSA delle OO.SS. firmatarie.

Con riferimento al terz'ultimo e penultimo paragrafo del titolo "Programmazione del lavoro domenicale", capitolo "NEGOZI", che devono intendersi qui integralmente confermati nei contenuti, le parti specificano che:

a) ai fini del conteggio utile per la programmazione del lavoro domenicale vengono computate le sole domeniche effettivamente lavorate;
b) ai fini della sperimentazione della programmazione del lavoro domenicale l'anno decorre convenzionalmente dal 1° maggio;
c) nei casi di avvio della programmazione del lavoro domenicale in corso d'anno il totale di domeniche lavorative programmabili per ciascun lavoratore, stabilito dai sopraccitati paragrafi dell'Accordo 22 gennaio 2016, verrà riproporzionato in ragione del numero di mesi residui. Eventuali specifici casi individuali connessi a lunghe assenze saranno esaminati in sede di confronto con la RSU/RSA delle OO.SS. firmatarie del presente accordo;
d) fermo restando il numero massimo di domeniche lavorative annue che l'Azienda ha facoltà di organizzare per ciascun lavoratore ai sensi del terz'ultimo e penultimo paragrafo del titolo "Programmazione del lavoro domenicale", le parti riconfermano l'obiettivo di valorizzare le disponibilità volontarie e di equilibrare nella programmazione la distribuzione dei carichi di lavoro. Nel caso fossero rilevate anomalie concernenti la consecutività delle domeniche lavorative comandate, le parti su iniziativa della RSU/RSA

delle OO.SS. firmatarie del presente accordo si incontreranno per esaminare le possibili soluzioni utili. L'applicazione dei criteri di cui al quarto paragrafo del titolo "Programmazione del lavoro domenicale", capitolo "NEGOZI" potranno essere oggetto di confronto con le RSU/RSA delle OO.SS. firmatarie.

L'ultimo paragrafo del titolo "Programmazione del lavoro domenicale", capitolo "NEGOZI", viene sostituito dal seguente: "L'assenza nella domenica lavorativa programmata dovrà essere giustificata. Le assenze non rientrano nel conteggio utile per la pianificazione della programmazione del lavoro domenicale, con l'esclusione di quelle per malattia di durata non inferiore a 12 giorni consecutivi e per infortunio."

Ad integrazione del titolo "Programmazione del lavoro domenicale", capitolo "NEGOZI", dell'Accordo 22 gennaio 2016, le parti concordano che i dipendenti con contratto part-time che non prevede la prestazione domenicale potranno comunicare le proprie disponibilità ad effettuare lavoro domenicale al Direttore del negozio, che le potrà considerare utili per il completamento dei presidi domenicali necessari.

Con riferimento al paragrafo "Personale con orario domenicale ordinario", capitolo "NEGOZI", il lavoratore concorderà con l'Azienda la fruizione dei riposi domenicali maturati.

Con riferimento al capitolo "MONITORAGGIO", l'Azienda comunicherà alle RSU/RSA delle OO.SS. firmatarie: il numero di lavoratori impiegati in media ogni domenica e la modalità di programmazione per reparto, la percentuale di utilizzo del personale con contratto part-time che non prevede la prestazione domenicale ordinaria, il numero di domeniche di riposo riconosciute ai dipendenti part-time e full-time con prestazione lavorativa ordinaria di domenica per reparto, gli eventi di malattia registrati, l'incidenza delle domeniche medie complessivamente lavorate suddivise per inquadramento. A livello nazionale le Parti, per monitorare in maniera strutturata i risultati dell'organizzazione programmata del lavoro domenicale, si incontreranno su iniziativa delle parti e comunque, di norma, su base quadrimestrale.

Le restanti parti dell'Accordo 22 gennaio 2016 vengono riconfermate.

Esselunga S.p.A.

Filcams CGIL

Fisascat CISL

Uiltucs